



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE 1^ - AMMINISTRATIVO - TRIBUTI - PATRIMONIO

N.40 /Reg.SETTORE | N.96 /Reg.GENERALE

del 14 maggio 2015 | del 14 maggio 2015

--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

OGGETTO: CODICE DISCIPLINARE - PRESA ATTO - AFFISSIONE IN LUOGHI ACCESSIBILI A TUTTI I DIPENDENTI (art.3 del CCNL 12/04/2008) E PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE INTERNET DELL'ENTE (art. 55 comma 2 D.Lgs n. 162001) -

--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

Addì quattordici del mese di maggio dell'anno duemilaquindici alle ore 12,53 in Rogliano e presso la Sede Comunale, il sottoscritto Giuseppe Vigliaturo nella qualità di Responsabile del SETTORE 1^ - AMMINISTRATIVO - TRIBUTI - PATRIMONIO

Visto che l'articolo 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008 (*Codice disciplinare*), al comma 13, ha disposto la disapplicazione dell'articolo 25 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 come sostituito dall'articolo 25 (*codice disciplinare*) del C.C.N.L. 6 luglio 1995, come da testo allegato alla presente determinazione;

Considerato che il nuovo C.C.N.L. del comparto regioni ed autonomie locali introduce alcune rilevanti novità nel codice disciplinare.

Viste le modifiche apportate agli articoli 55 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001 da parte del D.lgs. n. 150/2009 in materia di procedimento disciplinare;

Visto che il comma 10 del citato articolo 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008, testualmente dispone:

"10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre".

Visto che il comma 2 dell'art. 55 del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dal D.lgs. n. 150/2009 così prevede:

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

Ritenuto di dover adempiere a quanto prescritto nella citata disposizione affiggendo il codice disciplinare in luoghi accessibili a tutti i dipendenti e precisamente:

all'albo pretorio comunale;
in prossimità degli apparecchi di rilevazione delle presenze (orologio marcatempo, etc.);
nella bacheca contenente gli avvisi e le informazioni per i dipendenti;

Ritenuto altresì di dover consegnare copia del codice a ciascuno dei dipendenti acquisendone la sottoscrizione in segno di ricevuta;

Ritenuto infine di pubblicare il codice disciplinare sul sito istituzionale dell'Ente;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"*;

Visto il C.C.N.L. 11 aprile 2008,

DETERMINA

1. di prendere atto dell'avvenuta riformulazione del Codice disciplinare da parte degli articoli 55, 55-bis e seguenti del D.lgs. 165/01 nel testo che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale di comparazione tra le precedenti disposizioni e le attuali revisioni;
2. di affiggere copia del codice disciplinare, ai sensi del comma 10, del citato articolo 3, in luoghi accessibili a tutti i dipendenti e precisamente:
all'albo pretorio comunale;
in prossimità degli apparecchi di rilevazione delle presenze (orologio marcatempo, etc.);
nella bacheca contenente gli avvisi e le informazioni per i dipendenti;
3. di consegnare copia del medesimo a tutti i dipendenti acquisendone la sottoscrizione in segno di ricevuta.
4. di pubblicare sul sito istituzionale il medesimo codice disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.-

Rogliano, li 14 maggio 2015

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**
1^ AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO
Giuseppe Vigliaturo